



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore D'ALIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2009**

Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici  
e per la disciplina della separazione contabile delle gestioni previdenziali  
e assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 9 gennaio 1991 ha ribadito il principio che la pensione deve intendersi come «retribuzione differita» e, come tale, deve conservare nel tempo il suo rapporto fisso con le retribuzioni dei lavoratori in costanza di servizio.

La sentenza conferma che la disciplina della materia delle pensioni è affidata alla discrezionalità del legislatore, il quale può anche adottare trattamenti differenziati in relazione al fattore tempo, ma deve esercitare il potere attribuitogli secondo i canoni di razionalità e ragionevolezza.

Disattendere tale principio significa perpetuare l'incostituzionale sistema delle cosiddette «pensioni d'annata», che sino ad oggi ha provocato assurde disparità di trattamento tra pensioni con pari grado ed anzianità di servizio.

Il fluire del tempo non può valere a giustificare la diversità dei trattamenti pensionistici, visto che esso non ha operato per coloro che sono andati in pensione nel periodo successivo al 1° gennaio 1979, i quali hanno usufruito di trattamenti pensionistici calcolati sulla base di aumenti di stipendio intervenuti alcuni anni dopo i loro collocamenti a riposo. Questi hanno avuto inizio dal 1° gennaio 1979, mentre gli aumenti di stipendio sono intervenuti nel periodo tra il 1982 e il 1986.

Si è creata un'irrazionale discriminazione dividendo in due gruppi i dirigenti civili e militari dello Stato, quelli collocati a riposo prima del 1° gennaio 1979 e quelli collocati a riposo in data posteriore, nonostante appartenessero alla stessa categoria e svolgessero identico lavoro, concedendo solo ai secondi la riliquidazione della pensione e attribuendo ai primi la mera perequazione, alla stregua di tutti gli altri dipendenti pubblici.

Non costituisce, infatti, valida giustificazione, per la scelta della data-limite, la presunta provvisorietà dei trattamenti pensionistici dei soli collocati a riposo dal 1° gennaio 1979, perché l'intento riequilibratore tra pensioni e retribuzioni, perseguito dal legislatore, non può attuarsi solo a favore di quei dirigenti che godevano già di trattamenti migliori rispetto all'altro gruppo (*ante* 1° gennaio 1979).

I provvedimenti tampone che il Parlamento ha di volta in volta emanato hanno sempre lasciato insoluto il problema sostanziale, cioè quello di elaborare un meccanismo automatico di collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio.

La presente proposta ha l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di quanti si sono trovati in maniera irragionevole a subire un trattamento pensionistico differenziato rispetto ai colleghi di pari grado e con pari anzianità di servizio.

Per i motivi esposti l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge sancisce che a decorrere dal 1° luglio 2009 le pensioni ordinarie sono rivalutate dell'1,50 per cento per ogni anno.

L'articolo 1, comma 2, stabilisce che dette pensioni sono rivalutate sulla base dell'indice annuale delle retribuzioni contrattuali, che viene usato come indice di rivalutazione con effetto giuridico ed economico, così come previsto all'articolo 1, comma 3.

L'articolo 1, comma 4, prevede l'emanazione da parte del Governo di un provvedimento per la separazione contabile tra prestazioni previdenziali e assistenziali.

L'articolo 2 definisce la copertura finanziaria delle norme in esame, mentre l'articolo 3 ne fissa l'entrata in vigore al giorno successivo a quello di pubblicazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2009, le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità in essere sono rivalutate nella misura dell'1,50 per cento per ogni anno trascorso dalla data di inizio di erogazione delle pensioni stesse.

2. Le pensioni attribuite al personale di cui all'articolo 1, cessato dal servizio fino alla data del 30 giugno 2009, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2009, sulla base dell'indice annuale delle retribuzioni contrattuali stabilito dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La rivalutazione di cui al comma 2 è effettuata con effetto giuridico ed economico applicando l'indice di cui al medesimo comma in misura intera sull'importo complessivo della pensione.

4. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina la separazione contabile tra prestazioni previdenziali e assistenziali, nel rispetto della legge 9 marzo 1989, n. 88.

## Art. 2.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.